



COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI

(Provincia di Cremona)

AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – COMMERCIO –
BIBLIOTECA – CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **Marchi Michel**

ALLEGATO N. 2
D.U.T. n. 38 del 12/02/2024

CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DEL BAR/RISTORANTE E DI ALCUNE PERTINENZE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MULTIFUNZIONALE COMUNALE

TRA

Il COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI (Cod. Fisc. 00304840192) con sede in Gerre de' Caprioli, Piazza del Comune 4 nella persona del Responsabile Servizio Tecnico nato a Cremona il 09.08.1986, espressamente autorizzato alla presente stipula ai sensi delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie, (CONCEDENTE);

E

Il sig / la Sig.ra / la Ditta _____ con
sede _____ CF. _____ P. IVA
_____ nella persona del _____
Sig./ra _____ nat. a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ Codice Fiscale
_____(CONCESSIONARIO);

P R E M E S S O C H E

Il Comune di Gerre de' Caprioli, per assicurare la continuità dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande e una più ampia fruibilità del Centro Sportivo trasformando l'edificio nuovamente in un elemento vivo e presente nella realtà locale, intende concedere in uso il bar e la relativa area di pertinenza posti all'interno del Centro Sportivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e so stanziale del presente atto le parti convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

1. La presente convenzione regola le modalità di conduzione della concessione per la gestione di un bar con annessa custodia di un bocciodromo e pertinenze per la somministrazione di alimenti o bevande all'interno del Centro Sportivo Multifunzionale Comunale nonché della relativa area di pertinenza, identificato catastalmente al Fg. 3 Mapp. 41 Sub. 502, per una superficie di circa 212 mq, come da allegata planimetria.
2. I beni oggetto della presente convenzione sono costituiti da:
 - Locali per la conduzione dell'attività commerciale ove è ubicato il bar/ristorante (piano terreno e soppalco) con relativi locali accessori quali:
 - cucina con bagno gestore;
 - deposito e magazzino collocato al piano primo;
 - bagni per il pubblico, collocati al piano terreno, a servizio del bar;
 - locali tecnici per gli impianti di ventilazione e di riscaldamento del bar;
 - area esterna al bar;

Le strutture, i locali e le aree oggetto della presente concessione sono meglio identificate nei documenti di cui all' **ALLEGATO "A" (PLANIMETRIE)**, anch'essi allegati alla presente e della quale sono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà la durata di 6 anni, con decorrenza dalla data di stipulazione della relativa convenzione e la cessazione della medesima avviene senza necessità di disdetta alla scadenza naturale della convenzione medesima.
2. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo qualora vi sia piena soddisfazione della concessione e il canone rivalutata sia conveniente per il Comune.
3. Al termine della concessione, nelle more dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario, l'occupazione dell'immobile di che trattasi potrà essere prorogata, previo provvedimento del Concedente.

ART. 3 CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente, a titolo di canone onnicomprensivo a fronte dell'utilizzo dei beni oggetto della concessione, l'importo annuo di € _____ (**leggasi euro _____**) **oltre ad IVA ai sensi di legge** da corrispondere in dodici mensilità di pari importo e da versare al Concedente anticipatamente il primo giorno di ogni mese. Il canone annuo comprende le utenze acqua/fognature. Il Gas e l'energia elettrica verranno fatturato a parte dal Comune previa verifica dei contabilizzatori installati. Il canone sarà soggetto ad adeguamento nella misura indicata dall'indice ISTAT.

In caso di ritardato pagamento, si applicheranno gli interessi moratori nella misura stabilita dalla legge.

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE

Il concessionario deve:

- a) gestire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, subordinatamente all'acquisizione di eventuali le autorizzazioni, comunque denominate, prescritte dalla legge per il suo svolgimento e comunque nel rispetto della normativa vigente;
- b) gestire il bocciodromo interno prevedendo la raccolta delle quote di utilizzo da riversare al Comune.

Il concessionario potrà organizzare attività culturali, musicali, artistiche all'interno del Centro Sportivo previo rilascio delle necessarie autorizzazioni e comunque nel rispetto della normativa vigente.

ART. 5 CONCESSIONE DI LOCALI ATTREZZATI

Nell'ambito della concessione d'uso disciplinata dalla presente Convenzione, è compresa anche la concessione di beni immobili attrezzati strumentali all'esercizio delle attività affidate al concessionario; tali beni sono precisati nell'inventario dei beni dati in concessione (**ALLEGATO "B" – ELENCO ARREDI E ATTREZZATURE**), verificati in contraddittorio fra Concedente e Concessionario al momento dell'ingresso nei locali oggetto della presente concessione.

Il concessionario si obbliga a integrare detti beni delle normali dotazioni necessarie in modo da assicurare piena funzionalità alla gestione del bar che eserciterà munito delle occorrenti autorizzazioni/segnalazioni.

ART. 6 CONSEGNA DEI LOCALI

Il Concedente consegnerà i beni oggetto della presente concessione con apposito verbale, al quale verrà allegato l'inventario.

Il Concessionario é tenuto a prendere in consegna gli immobili, gli arredi, le attrezzature e gli impianti annessi all'intero complesso, di cui all'art. 1) e gli impianti tecnologici e loro apparecchiature di funzionamento con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, alle condizioni tutte, inscindibili previste dalla presente Convenzione.

All'atto della consegna degli immobili sarà redatto l'inventario e lo stato di consistenza degli immobili e attrezzature relative. Tali atti, sottoscritti dalle parti, costituiranno parte integrante e sostanziale della presente concessione.

ART. 7 ADEMPIMENTI – OBBLIGHI – ONERI GENERALI E SPECIALI – RESPONSABILITA' A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà, con proprio personale, con gestione a proprio rischio e con proprie spese:

- a) garantire l'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene, sanità, sorveglianza, funzionamento degli impianti e di tutela dei lavoratori impiegati;
- b) assicurare il decoro, l'igiene e la funzionalità degli impianti, mantenere in perfetta efficienza le strutture e le attrezzature, sia nei periodi di funzionamento che in quelli di chiusura;
- c) conservare l'efficienza degli arredi e delle attrezzature oggetto della concessione con particolare riguardo alla sicurezza degli utenti. Detti beni devono essere usati con la diligenza del buon padre di famiglia e restituirli al Concedente alla scadenza del contratto nello stato di normale efficienza, salvo il normale deperimento derivante dall'uso. Il Concessionario provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature, a ogni altra operazione di ordinaria manutenzione;
- d) assicurare l'apertura e il funzionamento del bar in base a quanto dichiarato nell'offerta garantendo in ogni caso la quotidiana apertura del bar (con esclusione dell'eventuale giornata settimanale di riposo per il solo bar), dalle ore 14,00 alle ore 23,00 nei giorni feriali e almeno dalle ore 9,00 alle ore 24,00 nei giorni festivi e prefestivi.
- e) La concessione non può costituire oggetto di sub concessione.
- f) Se approvato dal Comune la concessione può essere ceduta a terzi in caso di cessione del ramo d'azienda interessato dalla concessione.
- g) Fornire la cauzione definitiva in sede di stipulazione della convenzione ai sensi del successivo art. 19;
- h) Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a se stesso, a terzi o al Comune in dipendenza della concessione e a suo carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni.
- i) Il concedente può esercitare per limitati periodi il diritto di utilizzo di alcuni spazi (campo polivalente esterno) senza costi, per esigenze legate alla comunità (es. Centri estivi, sagre, altro). Tale utilizzo non potrà superare le 6 settimane/anno.
- j) Il concessionario deve provvedere agli investimenti dichiarati in fase di offerta entro 6 mesi dalla firma del contratto e entro 6 mesi da ogni ricorrenza annua per le annualità successive.
- k) Custodia parziale della palestra con verifica serale sulla chiusura di tutte le porte, luci e segnalazione all'Amministrazione Comunale di eventuali problemi e/o danni.

Il concessionario dovrà farsi carico anche dei seguenti **adempimenti**:

PULIZIA

- provvedere prima dell'apertura al pubblico alla pulizia generale della struttura.
- mantenere un'adeguata pulizia (compresa la raccolta e smaltimento rifiuti) e igienicità dei locali e di tutti gli spazi esterni, e i campi da gioco utilizzando idonei prodotti e attrezzature.
- provvedere alla costante pulizia dei servizi igienici; questi ultimi vanno mantenuti sempre puliti, in modo da evitare il formarsi di incrostazioni;
- provvedere alla pulizia interna ed esterna delle pareti, comprese quelle vetrate e finestrate;
- provvedere alla cancellazione di scritte e disegni e alla rimozione di manifesti pubblicitari esposti fuori dai luoghi prestabiliti.

IGIENE

- attenersi ad ogni prescrizione che l'Azienda Sanitaria Locale riterrà di formulare per l'igiene e pulizia dell'impianto;
- garantire la disinfezione degli ambienti con appositi disinfettanti per la prevenzione di infezioni di vario genere.

MANUTENZIONE

- ordinaria degli impianti e delle attrezzature, con particolare riguardo al funzionamento degli impianti tecnologici, elettrici e idraulici esistenti, per la loro conservazione nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, salvo il naturale deterioramento dovuto a uso, inclusi eventuali interventi integrativi che si renderanno obbligatori per sopravvenute esigenze legislative;

Il Concedente si riserva la facoltà di far eseguire periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione e la pulizia delle attrezzature, nonché di ordinare le riparazioni che riterrà necessarie ivi comprese eventuali sostituzioni con l'obbligo del Concessionario di attenersi alle prescrizioni ordinate.

ALTRI ADEMPIMENTI

- vigilanza e custodia dei locali anche durante le ore notturne e le giornate di chiusura;
- segnalare con tempestività disfunzioni o guasti di particolare gravità riscontrati nel funzionamento degli impianti tecnologici o altro che interessi la manutenzione straordinaria una volta accertati che non dipendano da incuria o per mancanza di manutenzione ordinaria;
- conduzione di tutti gli impianti con l'obbligo di effettuare periodiche verifiche, concordate con il Comune da parte di ditte specializzate, per tutti quegli impianti che per le loro caratteristiche funzionali ne abbisognano dando comunicazione al Comune delle avvenute operazioni di controllo;
- munirsi delle eventuali autorizzazioni necessarie richieste dalla normativa vigente;
- provvedere a proprie spese e in nome proprio all'acquisto del materiale d'uso per la raccolta rifiuti e per le procedure di pulizia, sanificazione, disinfezione;
- provvedere al mantenimento in perfetta efficienza dell'impiantistica antincendio, in conformità alla normativa vigente in materia;
- affidare verifiche tecniche all'impiantistica previste dalla vigente normativa da effettuarsi da parte di personale tecnico avente gli idonei requisiti e da certificare;
- presentare al Comune, al termine di ogni stagione, o quando il Comune ne faccia richiesta, il registro illustrante gli interventi e i controlli effettuati, allegando le certificazioni relative;

ADEMPIMENTI IN ORDINE AL PERSONALE

Il Concessionario:

- si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale ed assistenziale dei propri dipendenti addetti ai lavori sopra specificati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.
- si impegna, inoltre, ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo.
- sarà pure responsabile dell'onestà e della idoneità del proprio personale e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili, dal personale stesso.

Il personale in servizio dovrà mantenere costantemente un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e dovrà inoltre vigilare affinché il pubblico mantenga un comportamento adeguato al luogo.

Il Concessionario si impegna a richiamare ed al limite allontanare dal Bar-Bocciodromo tutte le persone che non mantenessero un siffatto contegno.

Prima dell'apertura del Bar-Bocciodromo, il Concessionario dovrà comunicare l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel servizio e le eventuali variazioni che si verificheranno nel corso della gestione.

ART. 8 ONERI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario dovrà farsi carico per l'intera durata della convenzione delle utenze relative all'utilizzo dei locali del bar e bocciodromo quali gestione calore, gas, raccolta e smaltimento rifiuti e ogni altro onere relativo ai consumi inerenti l'utilizzo dei locali del bar.

Per quanto riguarda il servizio di erogazione del calore, la gestione avviene in conformità a convenzione CONSIP. L'importo stimato delle spese di riscaldamento per i locali destinati a bar/ristorante tiene conto dei volumi riscaldati e delle effettive ore di funzionamento, determinate periodicamente a consuntivo. La spesa presunta è stata calcolata sulla scorta di una stima approssimata dei consumi medi annui e a valore puramente indicativo. Il pagamento del servizio calore sarà effettuato sulla base delle effettive ore di funzionamento dell'impianto di riscaldamento, compresa quota manutenzione dei gruppi frigo e UTA.

Le spese per la fornitura di energia elettrica verranno rimborsate a consuntivo dal gestore previa emissione di giusta nota di rimborso previa verificare di quanto effettivamente consumato tramite i contabilizzatori, su base bimestrale.

Le spese per le utenze acqua/fognature sono comprese nel canone annuo.

Il Concedente comunicherà l'importo da versare per il consumo delle utenze con emissione di giusta fattura.

Il Concessionario è tenuto al pagamento al Concedente delle somme dovute per i suddetti consumi entro 30 gg. dall'avviso di pagamento.

Scaduto il termine predetto di 30 giorni, in caso di mancato pagamento entro i successivi 30 giorni, il Concedente può avvalersi dell'istituto disciplinato all'art. 3 della presente convenzione.

ART. 9 DIVIETO DI MODIFICHE DEI LOCALI ATTREZZATI

E' fatto divieto al Concessionario di effettuare trasformazioni, modifiche o migliorie ai beni immobili e mobili dati in concessione senza il consenso scritto del Concedente che, in caso di inosservanza del suddetto divieto, avrà diritto di procedere all'immediata rimessa in pristino a spese del Concessionario.

Il Concedente si riserva il diritto di compiere, in qualsiasi momento previo preavviso, ispezioni nei locali oggetto di concessione al fine di controllare il rispetto del divieto suddetto e l'adempimento dell'obbligo della diligente manutenzione.

ART. 10 INTERVENTI ESEGUITI DAL COMUNE

Il Concedente si riserva la facoltà di eseguire, durante il periodo di validità della presente concessione, interventi di integrazione o realizzazione di strutture, e opere di manutenzione straordinaria e migliorie, con oneri a proprio carico, concordando con il Concessionario tempi e modalità.

Le operazioni di manutenzione straordinaria e i tempi di chiusura dell'impianto saranno concordati di comune accordo fra le parti.

ART. 11 RESPONSABILITA' IN ORDINE ALL'AGIBILITA'

Il Concedente, nella considerazione che l'impiantistica e quindi tutto il Bar è consegnato agibile nello stato di fatto, precisa che ogni variazione o modifica della struttura e del complesso degli impianti tecnologici (elettrici, idraulici, ecc.) che esula da quella che è la manutenzione ordinaria, deve essere soggetta all'approvazione Comunale.

ART. 12 INDENNITA' PER PERDITA AVVIAMENTO COMMERCIALE

Al termine della concessione, sia per scadenza naturale, che per disdetta da parte del concedente o del Concessionario, non sarà riconosciuta l'indennità della perdita dell'avviamento commerciale.

ART. 13 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune ha la facoltà di revocare per giustificati motivi di interesse pubblico la concessione senza preavviso e senza risarcimento danni alla parte concessionaria nel rispetto della normativa vigente. Oltre che per gravi motivi d'interesse pubblico, la concessione potrà essere revocata dal Comune in caso di omesso adempimento da parte del concessionario ad uno degli obblighi previsti dalla stessa concessione.

Si procederà in ogni caso alla revoca della concessione in danno al concessionario nei seguenti casi:

- a) interruzione dell'attività svolta all'interno del bar per più di dieci giorni consecutivi senza giustificato motivo o per violazioni di leggi;
- b) revoca delle eventuali autorizzazioni abilitative dell'attività;
- c) mancato puntuale pagamento di un'intera annualità del canone;
- d) sub concessione anche parziale;
- e) cessione non autorizzata della concessione
- f) in caso di abituale deficienza o negligenza dell'occupazione quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e notificate compromettano la concessione stessa;
- g) in caso di fallimento e incompatibilità con la normativa antimafia
- h) quando senza il consenso scritto del Comune, il Concessionario ceda ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona i diritti e gli obblighi del presente;
- i) quando non vengano rispettate le clausole ed i patti indicati nel presente atto;
- j) quando non venga attivato l'acquisto di arredo previsto dal bando nei limiti economici e temporali pattuiti entro 6 mesi dalla concessione o da ogni scadenza annuale;

Nei casi sopra previsti il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo affidamento e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

ART. 14 RECESSO

Il Concessionario ha il diritto di recedere in qualunque momento dalla concessione, dandone preavviso al Comune con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto.

In caso di recesso anticipato, solo per il primo sesennio, il concessionario è tenuto al pagamento di n. 6 mensilità a titolo di penale.

ART. 15 DECADENZA DALLA CONCESSIONE

Con atto formale del Concedente, il Concessionario potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione regolata dalla presente Convenzione, oltre che per grave inadempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente contratto, anche quando per negligenza od imperizia comprometta in qualunque modo la conduzione del bar. La dichiarazione di decadenza dovrà essere proceduta dalla previa diffida ad eliminare entro congruo termine le irregolarità riscontrate e potrà essere dichiarata qualora il concessionario non adempia alle prescrizioni della diffida.

Nel caso si verificano le condizioni di cui al comma precedente, il Concedente ne darà comunicazione scritta al concessionario e, valutate le giustificazioni da questo prodotte nei successivi trenta giorni, qualora determini di non accoglierle, pronuncerà la decadenza dandone notizia al Concessionario stesso.

ART. 16 DIVIETO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere sospesa o interrotta senza il preventivo benestare del Concedente, salvo cause di forza maggiore, le quali dovranno essere tempestivamente comunicate al Concedente e in seguito all'utenza con appropriati mezzi di informazione.

ART. 17 RISARCIMENTO DANNI

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone (propri dipendenti e terzi) e alle cose (beni del concedente e di terzi) provocati nello svolgimento del servizio, e a terze persone o a cose di terzi con i quali venga in contatto in ragione dello svolgimento dell'attività restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. Sono considerati terzi anche il Concedente e i suoi dipendenti.

Il Concessionario é responsabile di tutti i danni e di tutte le conseguenze e sopravvenienze onerose derivate agli utenti o ai terzi e agli impianti nell'esercizio e uso degli impianti sportivi, servizi e accessori e s'impegna a man levare e a rendere indenne il Comune da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti del Comune.

Per la violazione agli obblighi assunti, il Concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che saranno quantificati economicamente proporzionalmente al danno subito.

Il Concessionario è pure responsabile anche dei danni provocati da atti vandalici.

ART. 18 POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario s'impegna a propria cura e spese, a stipulare idonee e congrue polizze di

assicurazione presso Società Assicuratrici autorizzate per:

- infortuni per i rischi a favore di tutti i frequentatori e utenti del bar;
- garanzia degli immobili oggetto di concessione nel loro complesso a integrazione delle eventuali polizze assicurative stipulate dall'Ente concedente (c.d. rischio locativo);
- responsabilità civile derivante da rischi connessi alla gestione del bar.

La polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, dovrà comprendere fra i terzi anche il Comune e avere almeno il seguente massimale unico: almeno € 1.000.000,00= per ogni sinistro, per ogni persona e/o per danni a cose.

La polizza R.C.T. e R.C.D. dovrà essere stipulata per l'intera durata contrattuale, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile nella quale anche il Concedente e i suoi dipendenti quali terzi figurino beneficiari. La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere trasmessa al concedente entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio della concessione in uso. Le quietanze concernenti le annualità successive dovranno essere trasmesse al Concedente alle relative scadenze. Copie delle suddette polizze dovranno essere prodotte al Comune all'atto della stipulazione della Convenzione, od all'atto dell'avvio della prestazione qualora avvenga in pendenza della stipulazione della concessione.

ART. 19 GARANZIE GENERALI

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione della presente concessione, il Concessionario dovrà presentare cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa "a prima richiesta e senza eccezioni" per un valore pari ad **€ 20.000,00**.

Detta cauzione/fidejussione sarà mantenuta per tutta la durata della concessione e dovrà essere integrata in caso di escussione integrale o parziale.

La fidejussione dovrà essere valida sino alla emissione dell'atto espresso di svincolo che sarà emesso dal Comune a seguito di richiesta del Concessionario e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e riscuotibile entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune ai sensi dell'art. 1944 del C.C.

Copia della suddetta fidejussione dovrà essere prodotta al Comune all'atto della stipulazione della convenzione, o all'atto dell'avvio della prestazione qualora avvenga in pendenza della stipulazione della convenzione.

La revoca della fideiussione prima della scadenza del rapporto, la sua simulazione o invalidità o inefficacia produce la risoluzione ipso iure della presente convenzione.

Art. 20 RICONSEGNA DEI LOCALI

L'immobile gli arredi e le suppellettili devono essere riconsegnati al Concedente in buono stato alla scadenza della concessione. Quelle non autorizzate comportano invece la rimessa in pristino e non escludono l'eventuale applicazione di sanzioni e l'eventuale richiesta di rifusione danni.

ART. 21 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la stipula del contratto. Sono pure a carico del Concessionario tutte le imposte, tasse e adempimenti con rinuncia di rivalsa comunque derivante nei confronti del Concedente.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI DI RINVIO

Ogni eventuale modifica o integrazione del contratto di concessione di cui trattasi deve costituire oggetto di specifico accordo tra le parti, formalizzato nei medesimi modi.

Per quanto non previsto dalla Convenzione, il rapporto tra le parti è disciplinato dal Codice Civile e dalle disposizioni di legge, regolamentari, normative attualmente vigenti.

ART. 23 TRATTAMENTO DATI E RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dal Concessionario, necessari per le finalità connesse alla stipulazione e gestione della concessione, saranno trattati dal Concedente in conformità alle disposizioni contenute nella normativa in materia di riservatezza. I dati saranno comunicati alle condizioni e nei limiti in essa previsti, ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto o aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipulazione e gestione dell'atto di concessione.

Il Concessionario, in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati raccolti in esecuzione del presente contratto, si impegna ad adempiere agli obblighi di legge di cui al d. lgs nr. 196 del 30 giugno 2003, della cui eventuale violazione risponderà direttamente e in via esclusiva

Il Concessionario s'impegna a trattare come confidenziali tutte le informazioni di cui entrerà in possesso nell'esecuzione del contratto, la cui riservatezza s'intenderà garantita dal vincolo al segreto professionale.

ART. 24 CONTROVERSIE

Per ogni controversia tra le parti relative all'esecuzione della presente concessione, che non si possa risolvere con spirito di amichevole ricomposizione sarà deferita alla giustizia competente presso il Foro di Cremona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gerre de' Caprioli, _____

IL CONCEDENTE
Comune di Gerre de' Caprioli

IL CONCESSIONARIO

Con espressa accettazione delle clausole di cui agli artt. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 della presente concessione.